



Segretariato generale della Giustizia amministrativa

Il Presidente di Sezione

Segretario generale

AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E S.M.I., PER IL RECLUTAMENTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI DUE UNITA' DI ASSISTENTI, CON PROFILO AMMINISTRATIVO GIURIDICO ECONOMICO

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di "adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184, recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" ed in particolare l'art. 4 sulla mobilità obbligatoria e volontaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 225 in data 10 novembre 2020 e s.m.i., concernente il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei T.A.R.;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 in data 22 dicembre 2020 e s.m.i.;

VISTO l'accordo integrativo dell'8 novembre 2022 con il quale si è proceduto all'individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze e l'accordo stralcio del 29 ottobre 2024 per l'individuazione delle famiglie professionali delle elevate professionalità e della famiglia professionale ambito umanistico;

VISTO il D.P.C.M. 30 novembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2023, concernente la "Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale", adottata ai sensi dell'art. 29 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., al fine di favorire i processi di mobilità del personale non dirigenziale;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2025-2027 sottoscritto in data 6 agosto 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 178 in data 25 maggio 2026, con il quale è stato approvato l'aggiornamento del PIAO 2026-2028, in particolare della sezione relativa al PTFP, in seguito alla rideterminazione della dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il DPCM 2 luglio 2026, registrato dalla Corte dei Conti il 4 agosto 2026, n. 2202 e pubblicato in G.U. n. 188 in data 14 agosto 2026, con il quale la Giustizia amministrativa è stata autorizzata, tra l'altro, ad assumere n. 2 unità di assistenti, con profilo amministrativo giuridico economico, tramite procedura di mobilità volontaria esterna, ex articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

CONSIDERATO che risulta la vacanza presso la Sezione staccata di Lecce del Tar per la Puglia delle posizioni relative a n. 2 unità di assistenti, con profilo amministrativo giuridico economico;

VISTA la comunicazione, a firma del Direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali della Giustizia amministrativa, prot. n. 28434 in data 28 luglio 2026, resa ai sensi dell'art. 34 *bis* del D.lgs. n. 165/2001 (mobilità obbligatoria) e considerato il mancato riscontro nei termini di legge da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica UPPA, Servizio Organizzazione e fabbisogno del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, in attuazione della propria determina n. 93 in data 25 settembre 2026, alla copertura di n. 2 unità di assistenti, con profilo amministrativo giuridico economico, tramite procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per la Sezione staccata di Lecce del Tar per la Puglia;

DETERMINA

Art. 1

Oggetto della procedura

1. È indetta, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., una procedura di mobilità volontaria esterna (**MOBGA2607**), per il reclutamento di n. 2 unità di assistenti, con profilo amministrativo giuridico economico, da assegnare presso la Sezione staccata di Lecce del Tar per la Puglia.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Per l'ammissione alla selezione è richiesto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il possesso dei seguenti requisiti:

1. essere dipendente di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una delle amministrazioni appartenenti al comparto funzioni centrali, al comparto funzioni locali ed al comparto Istruzione e ricerca, limitatamente alle Università;
2. appartenere all'area assistenti da inquadrare nel profilo amministrativo giuridico economico;
3. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso un'amministrazione pubblica per persistente insufficiente rendimento e non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. Nel caso di decadenza per avvenuto accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili, sono fatti salvi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2007, n. 329;
4. qualità morali e condotta incensurabili ai sensi dell'art. 35, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'Amministrazione, tramite il Reparto dei carabinieri del Consiglio di Stato, provvederà all'accertamento del possesso del requisito prima di procedere all'eventuale inquadramento in ruolo;
5. godimento dei diritti civili e politici;
6. rilascio di nulla osta preventivo e incondizionato da parte dell'Amministrazione di appartenenza, nei casi in cui esso sia richiesto ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., ovvero di attestazione dell'Amministrazione di appartenenza dalla quale risulti che il nulla osta non è necessario;
7. possesso del seguente titolo studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, riconosciuto ai sensi della normativa vigente;
8. idoneità fisica alla mansione da svolgere.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo preassuntiva in base alla normativa vigente.

2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo l'esclusione dalla procedura di mobilità.

3. L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei suddetti requisiti, prima di procedere all'eventuale immissione in ruolo.

Art. 3

Pubblicazione del bando – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Il presente bando è pubblicato sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa (indirizzo: <https://www.giustizia-amministrativa.it>).

2. La domanda di ammissione alla procedura di mobilità deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/> previa registrazione sullo stesso portale. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal

giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente le domande inviate indifferibilmente entro le ore 23,59 di detto termine. Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il medesimo è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

3. L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4 **Contenuto della domanda**

Nella domanda il candidato dovrà indicare:

1. le proprie generalità;
2. l'Amministrazione di appartenenza con indicazione:
 - dell'area e del profilo ricoperto;
 - della complessiva anzianità di servizio maturata nell'area e nel profilo attualmente ricoperto;
 - delle funzioni esercitate;
 - della specifica professionalità acquisita nella qualifica ricoperta;
 - dell'attuale sede di servizio e dell'eventuale posizione di comando presso altre amministrazioni;
 - degli eventuali procedimenti disciplinari in corso e le ragioni che ne hanno determinato l'attivazione, nonché delle eventuali sanzioni disciplinari riportate negli ultimi due anni di servizio;
3. l'eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego con dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
4. di non avere in corso procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne penali che impediscano la prosecuzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;
5. il possesso delle qualità morali e condotta incensurabili ai sensi dell'art. 35, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
6. il godimento dei diritti civili e politici;

7. i titoli di studio, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'articolo 3 per la presentazione della domanda di partecipazione.

Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli richiesti, a condizione che l'equipollenza sia stata riconosciuta entro la scadenza del termine per la proposizione della domanda di partecipazione. I titoli di studio conseguiti in un altro Paese saranno accettati solo se la domanda sarà accompagnata dal provvedimento di riconoscimento di equipollenza rilasciato dalla competente autorità con l'indicazione del titolo di studio corrispondente al titolo estero e della valutazione prevista dall'ordinamento italiano equivalente alla valutazione con cui è stato conseguito il titolo estero;

8. il rilascio di nulla osta preventivo e incondizionato da parte dell'Amministrazione di appartenenza, nei casi in cui esso sia richiesto ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., ovvero di attestazione dell'Amministrazione di appartenenza dalla quale risulti che il nulla osta non è necessario;

9. l'idoneità fisica alla mansione da svolgere.

In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato con provvedimento motivato.

I candidati sono ammessi a partecipare alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

La presentazione della domanda di ammissione alla selezione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai fini della gestione della procedura di mobilità.

Art. 5 **Valutazione dei candidati**

1. Le domande presentate nei termini e con le modalità sopra indicate saranno esaminate e valutate da una Commissione, nominata dal Segretario generale della Giustizia amministrativa, composta da tre dirigenti della G.A., che informeranno la valutazione ai seguenti criteri:

- esperienze professionali maturate, in particolare presso uffici giudiziari, in attività contrattuale, contabile o in materia di risorse umane: fino a MAX 30 PUNTI;
- anzianità di servizio maturata nell'attuale area e profilo di appartenenza, 0,5 punti per ogni anno: fino a MAX 10 punti;
- ulteriori titoli di studio, oltre a quello richiesto all'art. 2 quale requisito di partecipazione: fino a MAX 10 punti;
- conoscenza dei sistemi informatici: fino a MAX 10 punti.

E' prevista la convocazione dei candidati per un colloquio finalizzato a verificare le competenze e le professionalità possedute in relazione alle funzioni da svolgere. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia superiore a n. 30, l'Amministrazione si riserva la facoltà di convocare per il colloquio soltanto i candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 30/60.

Per il colloquio possono essere attribuiti fino a MAX 40 punti ad integrazione del punteggio per la formazione della graduatoria. La mancata presenza al colloquio, senza giustificato impedimento, costituisce rinuncia alla procedura.

A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla minore età anagrafica.

L'inquadramento in ruolo e la conseguente stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sono subordinati al rilascio preventivo e incondizionato del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Negli altri casi è richiesta la dichiarazione da parte dell'Ente di appartenenza che la posizione ricoperta dal soggetto che presenta domanda non rientri nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, secondo periodo del medesimo D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 6

Trattamento economico

1. Al personale trasferito si applicherà, ai sensi dell'art. 30, comma 2 *quinquies*, del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i., esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti presso la Giustizia amministrativa.
2. Al fine di individuare la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali da ultimo del triennio 2025-2027, si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 30 novembre 2023, richiamato nelle premesse.

Art. 7

Riserve dell'amministrazione

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione e non fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto al passaggio per mobilità.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ricoprire i posti suddetti, di non dar corso alla procedura in oggetto o di prorogarla senza che per i candidati insorga alcun diritto o pretesa.

Il presente avviso è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito internet della Giustizia amministrativa: www.giustizia-amministrativa.it.

Giulio Castriota Scanderbeg

